

REQUISITORIA

Preambolo

L'Unione Europea sta attraversando un periodo di crisi non solo economica ma anche e soprattutto una crisi di valori, quei valori che i padri fondatori hanno sostenuto e diffuso quando essa fu creata. Numerose sono le minacce che attentano ai pilastri che mantengono in vita questa nostra organizzazione, una famiglia eterogenea dove non riusciamo più a fidarci l'uno dell'altro, a tal punto da dimenticare persino quali sono i diritti inalienabili dell'uomo. Punta dell'iceberg contro cui l'UE si è scontrata è rappresentata dalla crisi migratoria, da questo fiume di esseri umani alla ricerca di una prospettiva di vita che nel loro Paese non è concessa: su di loro speculano in primis gli illegali traghettiatori, gettandoli in pasto al mare, e i partiti populistici che insieme ai movimenti separatisti, fomentano l'odio e la paura verso lo straniero, additandolo come un nemico, sulla scia dei recenti attacchi terroristici. Di fronte a quest'emergenza gli organi dell'UE non riescono ad applicare le adeguate soluzioni a causa delle spinte divergenti di ogni singolo paese. In seguito al mancato adempimento al compito di distribuire equamente le responsabilità concernenti l'accoglienza dei migranti, si rileva la mancanza di una efficace e solidale gestione della crisi migratoria, che dovrebbe fondarsi su una condivisa politica di ricollocazione dei richiedenti asilo tra i Paesi dell'UE, ai sensi degli artt. 67 (c.2), 79 (c.1) e 80 del Trattato sul Funzionamento dell'UE (TFUE) che sottolineano la linea unitaria dell'Unione in materia di politica estera e di asilo.

A sostegno di ciò riportiamo i seguenti fatti:

Decisioni 1523 e 1601 del 14 settembre e del 22 settembre 2015

Gli atti giuridici adottati dalle istituzioni europee per fronteggiare al meglio la crisi migratoria si riferiscono alla ricollocazione, ossia al trasferimento di immigrati da un Paese membro ad un altro. I due atti giuridici - in tutto e per tutto vincolanti (due Decisioni per la precisione) - adottati secondo una procedura speciale (quella di cui all'art. 78.3 del TFUE) prevedono la ricollocazione di 160.000 richiedenti asilo nel biennio 2015-2017. Le misure sono destinate ad alleviare la forte pressione sul sistema di asilo di Italia e Grecia - in conformità con il regolamento di Dublino.

Nei preamboli troviamo elencati i dati sulla base dei quali si giustificano le misure di ricollocazione contenute in queste Decisioni.

In quello della Decisione 1523 (precisamente ai considerando n° 10 e 11) si citano i seguenti:

- in Italia nel 2014 sono entrati in maniera irregolare più di 170.000 migranti (+277% rispetto al 2013), in Grecia 50.000 (+153%); il trend è confermato dai primi sei mesi del 2015 (Italia: +5% rispetto allo stesso periodo del 2014, Grecia: ingressi irregolari sestuplicati);
- le domande di asilo nel 2014 in Italia sono state 64.625 (+143% rispetto al 2013), in Grecia 9.430 (+15%); anche questo trend è confermato nel 2015, con 15.250 domande presentate in Italia nei primi tre mesi (+47% rispetto al primo trimestre 2014) e 2.615 in Grecia (+28%).

Nel preambolo della Decisione 1601 (considerando n° 13 e 14) i dati citati sono i seguenti:

- nei primi otto mesi del 2015 gli ingressi irregolari in Italia sono stati 116.000, mentre in Grecia addirittura 211.000;
- le domande di asilo presentate in Italia nei primi sette mesi del 2015 sono state 39.183 (+27% rispetto al 2014); in Grecia 7.475 (con un aumento del 30% rispetto all'anno precedente)

Secondo le Decisioni, gli altri Stati devono comunicare a Italia e Grecia almeno ogni tre mesi il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio; Italia e Grecia identificano i richiedenti da ricollocare in ciascuno Stato: è previsto che la procedura debba completarsi il più rapidamente possibile e non più tardi di due mesi.

Si parla proprio di "quote" spettanti a ogni Stato. Non sono previsti Paesi "a quota zero", ogni Stato membro vincolato da questa Decisione deve partecipare.

La decisione presa dal Consiglio UE è ora vincolante per tutti i paesi membri, anche quelli che hanno votato contro. Unica deroga possibile, un rinvio di massimo un anno per l'accoglienza di massimo il 30% dei rifugiati, ma solo in "circostanze eccezionali". La Commissione è pronta a lanciare procedure d'infrazione, nel caso qualche paese membro si rifiutasse di farlo.

La Commissione europea propone ricollocamenti automatici di migranti dai Paesi di arrivo verso altri Stati dell'Ue quando si supera una certa soglia. I governi possono rifiutarsi di ricevere i migranti che spettano loro, ma dovranno pagare una sanzione di 250.000 mila euro per ogni persona che non entra.

In aggiunta a ciò si sottolinea anche l'assenza di corridoi umanitari per facilitare lo spostamento legale dei richiedenti asilo.

Tremila orfani siriani rifiutati dalla Gran Bretagna.

Il 25 aprile 2016, in Gran Bretagna la *House of Commons* ha respinto l'emendamento che prevedeva l'accoglienza di 3000 orfani siriani, che fuggivano dalla guerra civile e che attualmente sono situati a Calais, in Francia. A favore della proposta si erano schierati i Labour, lo Scottish National Party e i liberali con un totale di 276 voti, ma i 294 voti contrari sono stati giustificati dicendo che il Regno Unito sta già provvedendo abbastanza per questo tipo di emergenza. L'emendamento è stato proposto Lord Alf Dubs, a sua volta immigrato in Inghilterra dalla Repubblica Ceca quando era ancora un ragazzo. Nel suo discorso si è concentrato sul fatto che, nel passato, il Paese accolse molti più immigrati rispetto a quelli attuali. Secondo una stima dell'organizzazione umanitaria *Save the Children*, circa 95 mila bambini siriani avrebbero chiesto asilo in Europa dall'inizio del conflitto. Ma per la maggioranza di governo, accogliere i bimbi sarebbe stato un incentivo per altri migranti e si sarebbe rischiato l'effetto di una nuova ondata. Il primo ministro, David Cameron ha affermato che avrebbe ritirato le proprie navi dal pattugliamento del Mediterraneo appunto per non incoraggiare i migranti a tentare il viaggio per mare verso il continente europeo. Il 4 maggio 2016, a Bruxelles, David Cameron ha annunciato che la Gran Bretagna accoglierà alcuni degli orfani siriani arrivati in Grecia, Italia o Francia prima del 20 marzo 2016. Se il Paese accogliesse anche quelli arrivati successivamente, si interpreterebbe iò come un segnale di tolleranza da parte degli altri migranti. Il numero non è ancora preciso e questo dipende dalle autorità locali. Cameron ha poi sottolineato anche che «questa decisione si aggiunge alla orgogliosa tradizione britannica di offrire aiuto in tempi di grande crisi».

La *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* definisce i diritti e le libertà garantiti ai cittadini dell'Unione, nonché gli obblighi internazionali comuni a tutti Stati membri. In particolare, l'articolo 18 recita «Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»).» Secondo tale convenzione si definisce rifugiato politico «Colui che, (...) temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.»

I trattati europei non prevedono discriminazioni tra i richiedenti asilo a causa di violazione dei diritti umani nei paesi di provenienza, infatti, nell'articolo 78 è chiaramente spiegato che l'Unione si impegna «a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale». Nello stesso articolo, al paragrafo 2, si parla delle «misure relative a un sistema comune di asilo» che includano: un eguale status in materia di asilo e protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi, la cooperazione tra i paesi per gestire i flussi migratori e meccanismi di determinazione per lo stato ricevente i rifugiati. Nel paragrafo 3 si tiene conto del caso in cui più stati fossero interessati da necessità migratorie: «Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.»

L'Unione Europea offre ai suoi cittadini una libera circolazione senza frontiere interne, ma sviluppa una politica comune in grado di garantire il controllo sulle frontiere esterne e instaurare un sistema integrato per la gestione più facilitata dei flussi migratori provenienti da paesi terzi. Questa politica comune prevede un'equa ripartizione dei doveri di ogni Stato membro. L'evento della Gran Bretagna fa capire come i paesi del nord Europa abbiano acquisito delle posizioni razziste nei confronti delle onde migratorie e come, dietro al fenomeno migratorio, si celi un cinico ragionamento che si articola verso il mero interesse della nazione che accoglie a sfruttare manodopera a basso costo.

DECISIONE UNILATERALMENTE PRESE DALL'AUSTRIA

Al Brennero l'Austria ha iniziato i lavori l'11 aprile 2016 per la costruzione di una barriera per limitare, in caso di necessità, l'accesso di migranti provenienti dall'Italia. La struttura - ha detto il capo della polizia tirolese Helmut Tomac - ha una lunghezza di 250 metri e comprende l'autostrada, come anche la strada statale. Si scaricano sull'Italia i problemi del Mediterraneo e la si condanna a gestire da sola e con stretti vincoli di bilancio una vera e propria emergenza umanitaria e di sicurezza. Al valico italo-austriaco del Brennero sono stati smontati i guardrail e in una prima fase di lavori è stata anche modificata la segnaletica stradale. I controlli del traffico leggero e pesante sono effettuati in un parcheggio a nord del confine. E' stato anche allestito un centro di registrazione. La polizia controlla i veicoli sui principali punti di accesso e i militari pattugliano altri tratti di confine. La polizia ha spiegato che i controlli servono ad assicurare che nessuno entri illegalmente nel Paese e per prevenire il flusso di migranti dal resto dell'Ue. In realtà ad una più attenta analisi non è escluso che i migranti possano sfruttare sentieri e percorsi boschivi per attraversare il confine, lontani dalle barriere del Brennero, magari scortati da "guide" che coglierebbero l'occasione per offrire a peso d'oro i loro presunti servizi. E non è stato specificato neanche per quanto tempo dureranno i controlli. "I provvedimenti al Brennero non prevedono un muro oppure filo spinato". Lo precisa il presidente austriaco Heinz Fischer ribadendo il concetto del "management di confine" per avere il minor impatto possibile sul transito di persone e merci. "Servono - aggiunge Fischer - più controlli per chi vuole entrare in Europa". Il tetto dei 35mila profughi, che l'Austria intende accogliere quest'anno, "non sarà un taglio netto di spada, ma un valore indicativo" per evitare altre 80mila richieste d'asilo come nel 2015, spiega Fischer. La decisione austriaca è contraria allo spirito europeo e contrasta con i principi base del lungo e difficile percorso che ha portato al superamento dell'idea del confine del Brennero come barriera e divisione. La regione europea del Tirolo Storico, che mette in connessione i territori di Trento, Bolzano e Innsbruck in una logica veramente europea, ne esce indebolita se non smentita. Nel momento in cui tutti dovremmo stare uniti, dividerci denota una fatale debolezza politica. Non c'è alcun elemento che giustifichi la chiusura del Brennero e quindi pensiamo che le autorità austriache non potranno che rispettare la normativa Ue. Se così non fosse sarà l'Ue a dover prendere le decisioni conseguenti.

Appunti per conclusioni della requisitoria nel processo contro l'Europa

(Capo d'accusa : l'inefficace gestione dei flussi migratori)

I fatti esposti e provati dimostrano una chiara, grave, duratura e persistente violazione delle norme e dello spirito del Trattato UE.

L'Unione Europea è e deve essere in primo luogo unione e condivisione di principi, valori, diritti e libertà da parte di tutti gli stati membri e poi, conseguentemente, adozione di regole e decisioni comuni e vincolanti su cui sviluppare ed attuare politiche comuni.

L'inosservanza delle norme TUE e TFUE e delle decisioni adottate a maggioranza costituisce atto grave, nonché lesivo dei diritti inviolabili dell'uomo (così come riconosciuti dall'Unione E.). Lo stesso, pertanto, è suscettibile di minare le fondamenta su cui poggia l'Unione Europea, oltre che in termini di violazioni di norme e decisioni vincolanti soprattutto in termini di disconoscimento ed unilaterale abbandono dei valori fondanti dell'Unione stessa. A tal riguardo, giova ricordare che qualsiasi organizzazione internazionale (compresa l'Unione Europea) trova la sua ragion d'essere ed una sua efficace dimensione operativa solo nella misura in cui venga prevista, accettata e rispettata una parziale cessione di sovranità, in favore dell'organismo sovranazionale, da parte dei singoli stati membri. Mettere in discussione ciò attraverso decisioni unilaterali e prese di posizioni nazionali, in contrasto con le politiche comuni adottate, significa mettere in discussione l'Unione E.

E' opportuno rimarcare in conclusione che l'UE non è più una semplice unione economica ma anche e soprattutto una Unione politica. Svilirne tale ultima pregnante connotazione ed intrinseca natura, relegandone il ruolo a semplice strumento di integrazione economica, finalizzata ad assicurare posizioni di maggior forza nei mercati internazionali e nella nuova dimensione economica globalizzata, significa tradire l'evoluzione dell'idea stessa di Europa, come sviluppata e condivisa negli ultimi decenni, significa quindi rinnegare i Trattati di Maastricht e poi di Lisbona.

Per tutto quanto finora sostenuto e provato si chiede di condannare gli imputati di seguito indicati

- Parlamento Europeo, Consiglio europeo, Consiglio e Commissione Europea (quest'ultima per la sola mancata comminazione di sanzioni a fronte delle infrazioni commesse)

sulla base delle seguenti specifiche violazioni :

1. mancato sviluppo ed attuazione di una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare **in ogni fase la gestione efficace dei flussi migratori** (art. 79 comma 1 TFUE);
2. mancato sviluppo di una **politica comune in materia di asilo e mancata attuazione di politiche a riguardo sulla base degli ineludibili principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri** (artt. 78 c.1 e 80 TFUE).

